

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PAGLIETTI MARIA CECILIA

Seduta del 13/07/2020

FATTO

Alla luce del ricorso e dell'atto di reclamo, parte Ricorrente afferma:

- di essere intestatario di n. 3 Buoni Fruttiferi Postali (di seguito: BFP), in particolare:
 - 1) Serie Q/P, n.000.236, L.250.000,00 emesso il 6 giugno 1989;
 - 2) Serie Q/P, n.000.240, L.250.000,00 emesso il 6 giugno 1989;
 - 3) Serie Q, n. 000.563, L. 500.000,00 emesso il 30 ottobre 1989;
- di averne richiesto il rimborso in data 02.01.2020.
- di aver ricevuto rimborso per un valore inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati da tergo del titolo;
- in particolare, lamenta l'errata liquidazione dei rendimenti indicati sul retro dei buoni con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno, considerato che il timbro integrativo ivi apposto riguarda solo il primo ventennio;
- chiede quindi l'integrazione del rimborso già ottenuto, senza quantificare la propria pretesa.

Costituitosi, l'intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osserva *ex adverso* che i Buoni di cui è controversia risultano regolarmente appartenere alla serie ordinaria "Q", collocata nel periodo compreso fra il 1°/07/1986 ed il 31/10/1995; sono stati sottoscritti su un modulo cartaceo appartenente a una serie precedente, sul quale è stato apposto timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno (e/o le

nuove modalità di capitalizzazione) - applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente. Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame inerisce il rendimento e la disciplina ministeriale di rimborso n. 3 Buoni Fruttiferi Postali (di séguito BPF), sottoscritti tra il 6 giugno e il 30 ottobre 1989.

Segnatamente, parte ricorrente lamenta l'osservanza solo parziale, da parte della convenuta, delle condizioni di applicabilità (dettate dall'art. 5, comma 2, d.m. 13/06/1986) dei tassi modificati in senso peggiorativo sotto la vigenza di serie precedenti.

La richiamata disposizione prevede, infatti, ai fini dell'opponibilità al sottoscrittore dei criteri di rendimento differenti da quelli stampigliati sui buoni, due condizioni: apposizione di un timbro che rinomini il buono (sul fronte); apposizione di un timbro che rettifichi i tassi (sul retro). Nel caso di specie, l'attuata produzione documentale consente di appurare che l'intermediario ha diligentemente proceduto alla rinominazione del titolo; la rettifica dei criteri di rendimento appare, invece, limitato ai primi due decenni. In queste ipotesi, l'Arbitro ha costantemente ritenuto che la norma ricordata sia inequivoca nell'affidare l'opponibilità al sottoscrittore delle modifiche ai buoni della serie Q/P non alla pubblicazione sulla GU, ma alla corretta incorporazione nel buono dei timbri recanti l'indicazione della nuova serie e dei nuovi tassi (Coll. coord., Dec. n. 5674/2013; Coll. Roma, Dec. nn. 11917 /2017 e 1750/2018).

In base a tale interpretazione, maturata sulla scorta dell'insegnamento della Cassazione - Cass. SS.UU. n. 13979 del 15 giugno 2007- e preferibile in quanto massimamente protettiva dell'affidamento (ingenerato dal timbro al momento del rilascio e poi nel corso degli anni) del sottoscrittore e rispettosa della *ratio* della normativa, evitando di addossare ai sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione-, si ritiene applicabile, in assenza di diversa indicazione, quanto originariamente riportato sul retro (in applicazione del principio di letteralità diretta).

Il Collegio, considerato che i titoli per cui è causa si configurano come meri documenti di legittimazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 27809 del 16 dicembre 2005); ritenuto, in aderenza all'insegnamento della Corte di cassazione, che il tenore letterale del titolo costituisca il nucleo informativo in base al quale il sottoscrittore valuta la convenienza dell'affare (SS.UU. 13979/2007 richiamata); ravvisata la negligenza dell'intermediario che, non provvedendo ad aggiornare le risultanze facciali, ha così ingenerato nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al ventunesimo anno (mentre, per quelli precedenti, il retro del titolo reca timbratura sovrapposta all'originale che indica i nuovi tassi di interesse, distinti per periodi fino al ventesimo anno: negli stessi termini cfr. Coll. Roma, dec. n. 2382/2018; così come, del resto, recentemente confermato dal Collegio di coordinamento, nella dec. n. 6142/2020); accoglie la domanda e accerta il diritto di parte ricorrente ad ottenere la liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo intercorso tra il ventunesimo e il trentesimo anno di contratto.

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei due titoli della serie Q/P per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA